

7.**Maternità surrogata e trascrizione
del provvedimento straniero
di riconoscimento****(Cass. Civ., Sez. Un., 8 maggio 2019, n.
12193)****TRACCIA**

Tizio e Caio si rivolgono ad un legale al quale espongono di aver generato mediante procreazione medicalmente assistita ed in particolare tramite maternità surrogata, la loro figlia Genoveffa, in Canada. Il suddetto rapporto di genitorialità era stato accertato dalla Corte Superiore Canadese con provvedimento del _____ di cui era stata richiesta la trascrizione in Italia. L'ufficiale dello stato civile si era però rifiutato di effettuare la trascrizione, sostenendo la contrarietà della stessa all'ordine pubblico. Al fine di verificare la legittimità dell'operato del suddetto ufficiale, Tizio e Caio si rivolgono ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del suddetto legale, rediga parere motivato.

SVOLGIMENTO

Al fine di fornire parere motivato al caso sottoposto alla nostra attenzione, appare opportuno effettuare brevi cenni sulla disciplina della fecondazione assistita. Il nostro legislatore, infatti, con la L. 19 febbraio 2004 n. 40 ha dettato un'apposita normativa volta a disciplinare i casi in cui è possibile accedere a metodologie di riproduzione differenti da quella naturale. Tale complesso impianto normativo, in particolare, mira a combattere l'infertilità di uno o di entrambi i componenti della coppia, prevedendo la possibilità per tali soggetti di accedere a modalità "alternative" di riproduzione. In particolare, il legislatore ha previsto la possibilità di ricorrere alla fecondazione omologa e, a seguito della pronuncia di incostituzionalità, anche alla fecondazione eterologa. Ed infatti, il divieto previsto dall'art. 4 della legge in questione alla possibilità di accedere alla fecondazione eterologa, tramite quindi l'utilizzo di gameti di terzi soggetti estranei alla coppia, è venuto meno a seguito della pronuncia **Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162**. In particolare, tale sentenza, ha ritenuto incostituzionale tale divieto nella parte in cui non permette l'accesso ad una coppia a tale modalità di fecondazione, in caso di diagnosi di patologia che causa infertilità o sterilità assoluta ed irreversibile. Continua ad essere vietata, invece, nel nostro ordinamento la maternità

surrogata, detta anche utero in affitto. Tale pratica, infatti, viene considerata ancora oggi vietata e sanzionata anche penalmente, in quanto si ritiene che la stessa rappresenti un equilibrio tra gli interessi coinvolti, in primis quelli della madre surrogata, che non possono essere oggetto di deroga da parte dei privati. In altri paesi, però, anche europei, tale pratica risulta legittima e possono, quindi, formarsi in tali paesi atti di nascita di figli nati da maternità surrogata, anche senza alcun legame biologico con i genitori. Si è posto in giurisprudenza il problema della trascrivibilità in Italia di tali provvedimenti stranieri da cui risulta lo stato di filiazione nonostante sia stata praticata la tecnica della maternità surrogata.

La questione, che coinvolge tematiche di diritto internazionale privato, richiede di vagliare e comprendere il significato del concetto di ordine pubblico, in quanto è questo l'unico limite che incontra la trascrizione in Italia del provvedimento straniero.

Un primo orientamento giurisprudenziale ritenendo che l'ordine pubblico andasse individuato nel complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati ad un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria" (cfr. Cass., Sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599), ha ritenuto trascrivibile il superiore